Proposta di legge

d’iniziativa dell’Onorevole Alessandro Caramiello

Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza dell’area vesuviana per il rischio vulcanico

Onorevoli colleghi!

La presente proposta di legge reca l’obiettivo di aggiornare le disposizioni in materia di pianificazione dell’emergenza da rischio vulcanico in Campania, di cui al Dpcm del 24 giugno 2016, prevedendo che - in caso di allarme eruzione - i cittadini che risiedono nei comuni ovvero nei quartieri che ricadono in zona rossa vengano evacuati verso altre province regionali preventivamente individuate con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con la regione Campania e gli enti locali interessati.

Ad oggi, secondo quanto indicato nei piani della Protezione Civile, sono state individuate due specifiche aree di intervento:

1) una prima, identificata come “zona ad alto rischio”, suddivisa in area rossa, arancione e verde, che comprende 18 Comuni della Provincia di Napoli per i quali è prevista la totale evacuazione verso altre regioni italiane ed interessa circa 600.000 persone.

2) Una seconda definita “zona gialla”, che comprende 59 Comuni della Provincia di Napoli e della Provincia di Salerno e riguarda circa 100.000 persone per le quali è prevista l’evacuazione parziale o totale secondo l’evento.

Pertanto, il presente testo dispone un drenaggio programmato delle persone e delle attività economiche presenti nei comuni che ricadono nella zona rossa di cui al suddetto DPCM, verso le province di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, con l’obiettivo di trasformare l’emergenza in un’opportunità di sviluppo.

In particolare, si evidenzia che il 73% della popolazione campana si concentra lungo la fascia costiera (1/6 del territorio regionale) ed il restante 27% è distribuito sui restanti 5/6 del territorio regionale. Perciò, il disequilibrio demografico, infrastrutturale, industriale, economico e sociale caratterizza oggi la regione Campania come una regione a due velocità, una localizzata nella fascia costiera, l’altra nell’entroterra.

La prima caratterizzata sia da una densità abitativa, tale da rendere inefficienti i servizi locali, che da una alta concentrazione di imprese – di piccole e medie dimensioni - che presentano difficoltà, in termini di fornitura di materie prime e distribuzione del prodotto finito, per l’essere localizzate in centri abitati la cui vita quotidiana ostacola la vita dell’impresa.

La seconda, la fascia interna, è caratterizzata da paesi di piccole dimensioni e con una bassa densità abitativa in cui mancano servizi ed infrastrutture rendendo quindi il territorio poco attrattivo per i giovani e per le imprese.

Pertanto, è possibile spronare la popolazione della zona ad alto rischio ad investire nella parte interna della regione Campania con il duplice effetto positivo di rivitalizzare l’entroterra campano, caratterizzato da tassi di disoccupazione tra i più alti di Italia e d’Europa, migliorandone le strutture ed infrastrutture esistenti.

Si evidenzia che i contenuti di cui alla presente proposta di legge sono anche oggetto di un interessante studio socio-economico effettuato dalla Fondazione Convivenza Vesuvio che ha proposto un progetto di riallocazione della popolazione vesuviana a seguito di eventi calamitosi, promuovendo un criterio di evacuazione “a raggiera” partendo da Torre del Greco in direzione nord e da Torre Annunziata in direzione sud per evitare che i comuni, durante l’evacuazione, “si intralcino” tra di loro tenendo conto del sistema viario esistente.

La necessità di non disperdere la popolazione evacuata furi dal perimetro regionale, emerge anche nel capoverso recante “c. 1 Rischio vulcanico”, di cui al Piano Territoriale Regionale 2008, legge regionale 13/08”, secondo cui “gli indirizzi (della Regine) possono essere inquadrati all’interno di due principi generali: 1) la costruzione di un vasto consenso sulle linee di azione da condurre, che mirino a sensibilizzare la popolazione nei confronti del rischio rimosso nelle loro coscienze; 2) l’impostazione di un programma di incentivazione al trasferimento graduale ed organizzato di popolazione da limitare all’interno del territorio regionale”.

Ciò detto, la presente proposta di legge reca il fine ultimo di non lacerare il tessuto socio economico della città metropolitana di Napoli, a seguito di eventi calamitosi, favorendo un ripopolamento controllato presso altre aree depresse della Campania.

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree interne della Regione Campania e contrastare fenomeni di spopolamento o surplus abitativo, di rafforzare il tessuto socio-economico della città metropolitana di Napoli a seguito di eventi calamitosi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa con la regione Campania e gli enti locali interessati, sono adottate le disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il da rischio vulcanico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 19 agosto 2016, ai fini dell’evacuazione cautelativa della “Zona Rossa” dell’area vesuviana comprendente i Comuni indicati nell’allegato 1 alla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni in materia di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico prevedono che, in caso di ripresa dell'attività eruttiva del Vesuvio, la popolazione residente nei Comuni indicati nell’allegato 1 alla presente legge che ricadono in “Zona rossa” venga evacuata presso i Comuni di altre province della regione Campania preventivamente individuate con il medesimo decreto di cui al comma 1.

Articolo 2

(Aggiornamento Disposizioni per la pianificazione dell’emergenza da rischio vulcanico dell’area vesuviana)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, presso il Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato alla promozione e al coordinamento, con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti e gli attori interessati, delle attività di comunicazione, da espletare annualmente, finalizzate alla diffusione delle iniziative da adottare in caso di emergenza, assicurando un’informazione e una formazione costante della popolazione della zona rossa vesuviana e dei comuni di accoglienza con riferimento al rischio vulcanico, nonchè alle modalità e ai percorsi per un allontanamento graduale e in sicurezza delle popolazioni coinvolte dalla “Zona rossa” di cui all’articolo 1.

2. Al fine di procedere alla definizione dei piani di trasferimento della popolazione evacuata, con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la ricognizione da parte dei Comuni della regione Campania del patrimonio immobiliare da destinare nel breve e medio periodo a strutture o aree di accoglienza della popolazione evacuata.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definite le condizioni, i criteri e le modalità per lo svolgimento di una esercitazione, da ripetersi con cadenza quinquennale, sotto la supervisione e il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, che interessi almeno 40.000 abitanti esposti a rischio vulcanico, da evacuare nei Comuni di accoglienza individuati ai sensi dell’articolo 1, con una distribuzione di 10.000 abitanti per ciascuna delle province di accoglienza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni della regione Campania assicurano l’adozione dei rispettivi Piani comunali di protezione civile o di emergenza.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, , si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

*Elenco dei Comuni (Art. 1)*

Boscoreale

Boscotrecase

Cercola

Ercolano

Ottaviano

Pollena Trocchia

Pompei

Portici

San Giorgio a Cremano

San Giuseppe Vesuviano

San Sebastiano al Vesuvio

Sant'Anastasia

Somma Vesuviana

Terzigno

Torre Annunziata

Torre del Greco

Trecase

Massa di Somma